



## **Decreto n° 0111 / Pres.**

**Trieste, 21 giugno 2013**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 18/2005, ART. 17, COMMA 4. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ MENSILE DEL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ.

**Firmato da:**

SERGIO BOLZONELLO

in data 21/06/2013

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 19/06/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 20/06/2013

**Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

**Visto** l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), in base al quale le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal predetto decreto con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

**Vista** la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare il capo III del titolo I, il quale, in attuazione della normativa dello Stato in materia di pari opportunità tra uomo e donna, disciplina la figura del consigliere di parità;

**Visto** inoltre l'articolo 17, comma 4, della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale prevede che al consigliere regionale di parità viene riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina;

**Considerato** inoltre, che secondo l'articolo 19, comma 1, della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 198/2006, Fondo che è destinato a finanziare tutte le spese relative all'attività svolta dai consiglieri di parità, ivi compresi i compensi per indennità e rimborsi ad essi spettanti;

**Visto** il proprio decreto 27 dicembre 2011, n. 0316/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011 n. 2552, con la quale si è provveduto alla nomina del Consigliere regionale di parità ed è stata fissata la misura dell'indennità mensile di carica;

**Considerato** che con la sopra citata deliberazione la misura dell'indennità mensile di carica spettante al consigliere regionale di parità è stata fissata nella stessa misura stabilita annualmente a livello nazionale per i consiglieri regionali di parità effettivi, con la possibilità, nei casi in cui ciò risulti necessario per consentire la corresponsione dell'indennità mensile fin dai primi mesi dell'anno solare, di far riferimento, in via provvisoria, alla misura stabilita annualmente a livello nazionale per l'anno solare precedente, fermi i successivi opportuni congruagli;

**Preso atto** che la determinazione della misura del compenso stabilita annualmente a livello nazionale, come pure la conseguente ripartizione alle regioni delle quote del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, viene effettuata con notevolissimo ritardo e con variazioni annuali significative rispetto alle annualità precedenti;

**Ritenuto** pertanto opportuno, soprattutto allo scopo di snellire e rendere più attuali le modalità di corresponsione dell'indennità di carica del consigliere regionale di parità, collegarla all'effettiva determinazione della misura dell'indennità a livello nazionale per l'annualità di riferimento e ritenuto perciò opportuno modificare il criterio di determinazione della misura dell'indennità mensile di carica del consigliere regionale di parità, stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 2552/2011;

**Dato atto** che gli oneri derivanti fanno carico al capitolo 8549, unità di bilancio 11.4.1.1192 – Enti ed agenzie – del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti

capitoli degli esercizi finanziari successivi;

**Visti** gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 7 giugno 2013;

### **Decreta**

**1.** La misura dell'indennità mensile di carica del consigliere regionale di parità rimane fissata nella misura stabilita annualmente a livello nazionale per la determinazione dei compensi dei consiglieri regionali di parità effettivi, secondo i criteri previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 198/2006, ed è erogata, per ciascuna annualità, successivamente alla avvenuta determinazione della misura a livello nazionale per l'annualità stessa.

**2.** Gli oneri derivanti fanno carico al capitolo 8549, unità di bilancio 11.4.1.1192 – Enti ed agenzie – del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE  
- dott. Sergio Bolzonello -